

73765/15

RG dato atto, rinuncia di provvedere. Versare  
Chiuso ore 11.50.

12/07/2018

Lute

Per  
Avv. X

Ch

Sciogliendo la riserva che precede, il  
COT, ritenuta la causa matura per  
la decisione, rinvia all'udienza del  
08.06.2018, ore 09.00, per la precisazione  
delle conclusioni e la discussione orale. ex  
art. 181 c.p.c. Concede Termine al 30.04.2018  
per il deposito di brevi note conclusive. Si comm.  
Roma, 08/02/2018

08/02/2018

Ch

Successivamente all'udienza dell'8/06/18 è  
presente in l'ordine il p.c.  
in luogo e contenente quanto ex adverso dedotto  
nelle note conclusive, risulta in l'accoglimento  
delle domande sollevate a fondamento e chiede  
che il Giudice voglia decidere la causa  
Per è presente l'Avv. Claudio Rizzo  
in sost. dell'Avv. Boffalo, il quale, contestando  
integralmente quanto dedotto ex adverso,  
chiede per l'accoglimento delle eccezioni

SENT. 11992/18  
CROM. 7119/18  
REP. 12968/18



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE TREDICESIMA**

In persona del Giudice Onorario di Tribunale dott. Francesco Tuccari,  
all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 08.06.2018,  
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 73765 del ruolo generale per  
gli affari contenziosi dell'anno 2015, e vertente

**TRA**

rappresentato e difeso  
suo studio in Roma alla  
citazione

residente in Roma;  
e domiciliato presso il  
come da procura in calce all'atto di

**ATTORE**

**CONTRO**

01043931003 - c.f. 02327910580), in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Boffoli ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via S. Spirito  
n.3, come da delega in calce alla comparsa di costituzione  
(p.i.

**CONVENUTA**

**NONCHE' CONTRO**

, che hanno assunto il rischio di cui al  
Certificato n. 1771194, in persona del suo Rappresentante generale per  
l'Italia, con domicilio in  
elettivamente  
domiciliati in , presso lo studio dell'Avv.

che li rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di  
costituzione

**TERZI CHIAMATI**

**NONCHE' CONTRO**

nella qualità di Corrispondente , in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
presso lo studio , che la  
rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione

**TERZA CHIAMATA**

**OGGETTO:** risarcimento per lesioni personali

**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza del 08.06.2018

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha  
chiesto la condanna di  
spa con sede in Roma, al risarcimento del danno alla persona in misura non  
inferiore ad € 15.000,00, subito in occasione del sinistro occorsogli il  
09.12.2013, ore 10.00 circa, quando, nel transitare a piedi nel parcheggio  
aziendale della convenuta, propria datrice di lavoro, per raggiungere la  
propria autovettura lì parcheggiata, perdeva l'equilibrio ponendo il piede  
destro all'interno di un tombino, posto in prossimità dell'auto e  
parzialmente occultato dalla vegetazione, privo di adeguata copertura per  
effetto della insussistente manutenzione dell'area. Nella caduta l'attore  
perdeva conoscenza; prontamente trasportato presso il Pronto Soccorso  
dell'Ospedale S. Eugenio in Roma, gli veniva diagnosticato "un trauma  
cranio-facciale con flc reg. frontale sin distrazione contusione lombo-  
sacrale e contusione ginocchio destro", con prognosi di otto giorni salvo  
complicazioni. A causa dei successivi disturbi, il Batignani si sottoponeva  
da una serie di visite e a perizia medico legale, nella quale gli veniva  
riscontrata una ITA di gg. 20, una ITP al 50% di gg. 20 e una IP in misura  
del 6% della totale.



Si è tempestivamente costituita in giudizio , chiedendo la  
chiamata del terzo

, e di con sede in  
Roma nella qualità di Corrispondente , avendo essa stipulato polizza  
n. 1771194 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile terzi  
(punto 5 della comparsa). ha poi preliminarmente eccepito, nei  
confronti dell'attore, la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza  
dell'oggetto della domanda, l'improcedibilità del giudizio per tardiva  
costituzione dell'attore e la lesione del proprio diritto di difesa,  
l'incompetenza per materia del giudice adito, il proprio difetto di  
legittimazione passiva, l'inesistenza di ogni profilo di propria responsabilità  
e del danno biologico non patrimoniale. Ha concluso per il rigetto della  
domanda in quanto nulla, improcedibile, per incompetenza del giudice  
adito, e comunque infondata in fatto e diritto, in subordine con richiesta di  
essere tenuta indenne e manlevata da e da

A seguito dello spostamento della prima udienza di trattazione, si sono  
costituiti in giudizio gli assicuratori dei che hanno assunto il  
rischio di cui al Certificato n. 1771194, in persona del procuratore speciale  
del Rappresentante generale per l'Italia, eccependo l'improcedibilità del  
giudizio per tardiva costituzione dell'attore, la nullità per indeterminatezza  
del *petitum* rilevando esser già stata corrisposta al la somma di €  
10.515,14 da Generali Assicurazioni spa in virtù di polizza professionale  
stipulata da spa per i propri dipendenti, eccependo poi l'incompetenza  
del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro; nel merito  
contestando la carenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e  
dunque l'infondatezza della domanda, ovvero la corresponsabilità  
dell'attore nella causazione del sinistro.

Si è altresì costituita in giudizio la  
contestando la nullità della propria chiamata in causa per indeterminatezza e  
genericità, in assenza di qualsivoglia domanda nei propri confronti, la  
inammissibilità e l'infondatezza della propria chiamata in causa per difetto  
di legittimazione passiva trattandosi di società di brokeraggio che esercita  
professionalmente l'attività di mediazione nel settore assicurativo non  
avendo essa alcuna rappresentanza degli , con richiesta  
di estromissione dal giudizio.

All'udienza 07.06.2016 è stato concesso termine per note sulle eccezioni preliminari poste da \_\_\_\_\_ e dai \_\_\_\_\_; all'esito, con provvedimento datato 10.10.2016, sono state rigettate le eccezioni di indeterminatezza della domanda, di tardiva costituzione dell'attore in giudizio, di incompetenza per materia di questo giudice non sussistendone i presupposti; sulla richiesta di \_\_\_\_\_ di esser rimessa in termini per lesione del diritto di difesa, per aver essa dovuto approntare la propria comparsa in pochi giorni a causa della impossibilità di accedere alla documentazione telematica di parte attrice, con lo stesso provvedimento è stato assegnato alla convenuta un breve termine per approntare le proprie difese, con le preclusioni e le decadenze di legge, onerando la stessa di decidere sulla conferma o meno delle chiamate in causa, con termine per la notifica al terzo chiamato della nuova comparsa di costituzione.

A seguito di tale provvedimento \_\_\_\_\_ ha depositato nuova comparsa di costituzione, con nuovo atto di chiamata in causa di Assicurazioni – Rappresentante Generale in Italia, poi a questa notificato solo presso la sua sede legale in Milano.

All'udienza del 10.04.2017, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183/6 cpc. All'udienza del 18.09.2017 sono stati ammessi l'interrogatorio formale dell'attore e la prova per testi, con le limitazioni indicate; è stato poi ordinato ad INAIL di comunicare le somme corrisposte all'attore a titolo di indennizzo, con nota 23.01.2018 quantificate in € 5.061,84. Assunti i mezzi istruttori, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 09.02.2018, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del 08.06.2018 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc. All'odierna udienza del 08.06.2018, precisate le conclusioni e sentite le parti, la causa è stata decisa nei seguenti termini.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Deve essere respinta l'eccezione preliminare proposta da \_\_\_\_\_ e dal terzo chiamato \_\_\_\_\_, di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, la stessa risultando invece sufficientemente determinata sia nella *causa petendi* che nel *petitum*, tanto da aver consentito fin dal primo atto alla convenuta e ai \_\_\_\_\_ di impostare e proporre le proprie puntuali difese.

2) Al non è imputabile alcun ritardo da parte di nell'esame della documentazione allegata al proprio fascicolo, essendosi l'attore tempestivamente costituitosi in giudizio, come specificato nel provvedimento reso da questo giudice il 10.10.2016, per il quale parte convenuta è stata comunque rimessa in termini, a garanzia del proprio diritto di difesa. Anche l'eccezione preliminare di tardiva costituzione dell'attore, posta da e dagli , ha trovato quindi rigetto per le motivazioni riportate nel citato provvedimento, il cui contenuto integralmente si conferma.

3) Deve trovare conferma anche il rigetto dell'altra eccezione preliminare posta da e dal terzo chiamato circa l'incompetenza del giudice adito, fondata sul presupposto che l'attore, al momento del sinistro, stesse svolgendo la propria attività lavorativa nel luogo di lavoro, configurandosi così un infortunio sul lavoro. Nella fattispecie, l'infortunio del si è verificato durante uno spostamento da una palazzina all'altra della datrice di lavoro , all'interno del parcheggio della società, però come si è accertato non sul normale percorso fra i due uffici, ma invece a seguito della deviazione decisa dall'attore di recarsi presso la propria autovettura "per recuperare la chiavetta per l'erogatore del caffè del distributore automatico aziendale"; tale deviazione dal normale percorso che il avrebbe dovuto compiere per spostarsi da un ufficio all'altro, non essendo stata determinata da causa di forza maggiore ovvero da esigenze essenziali ed improrogabili, bensì solo da ragioni personali, non evidenziando alcun nesso con l'itinerario necessario e con l'attività lavorativa, né potendosi configurare l'ipotesi di rischio cd. improprio comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle proprie mansioni e al lavoro svolto dal dipendente, non può determinare la competenza del Giudice del lavoro.

4) Infondata è anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , che indica nell'INAIL la responsabile civile nel caso di infortunio sul lavoro. Si osserva in proposito che la *legitimatio ad causam*, quale condizione dell'azione, consiste nell'effettiva titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia. Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo si fonda sulla mera

allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, n. 14468/2008).

Sulla base di tali principi, la valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da \_\_\_\_\_ attiene al merito della controversia e alla effettiva titolarità passiva del rapporto in contestazione e soltanto con il merito deve essere valutata.

5) Passando all'esame delle eccezioni sollevate dalla \_\_\_\_\_, deve essere rigettata quella di nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 cpc, per carenza delle ragioni di fatto e di diritto e per mancanza di domande nei propri confronti, per non avere ciò consentito alla stessa di svolgere adeguata difesa; con conseguente decadenza per la convenuta dalla possibilità di rinnovare o integrare la domanda. Invero nella comparsa di risposta e nell'atto di chiamata in causa di \_\_\_\_\_, al punto n. 5, pag. 30, si legge: "l'odierna convenuta, nonostante l'evidente infondatezza delle domande *ex adverso* formulate, intende comunque chiamare in causa, ex art. 106 cpc, la Società di assicurazioni \_\_\_\_\_, con la quale ha stipulato la polizza n. 1171194, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile terzi (doc.6). La chiamata in garanzia è pertanto finalizzata a far sì che, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la medesima Società tenga indenne del risarcimento del danno che verrà eventualmente riconosciuto al sig. \_\_\_\_\_"; nella "*vocatio in ius*", \_\_\_\_\_ spa ha indicato, oltre ai

– Rappresentanza Generale in Italia, anche la \_\_\_\_\_, pur espressamente "nella qualità di Corrispondente \_\_\_\_\_" (pag.40), ma in persona del suo legale rappresentante pro tempore; così poi concludendo (pag. 41) "In via ulteriormente subordinata .. accertare e dichiarare il diritto di \_\_\_\_\_ di essere tenuta indenne e manlevata dalla terza convenuta, \_\_\_\_\_, per i motivi meglio esposti in narrativa". Cosicché la richiesta di chiamata in causa è stata diretta nei soli confronti di \_\_\_\_\_, in quanto assuntori del rischio di cui al Certificato n. 1771194, e notificata anche alla \_\_\_\_\_ nella sua indicata qualità di Corrispondente della prima, ma in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.

Su tale eccezione, con ordinanza resa in data 10.10.2016 la veniva rimessa in termini per approntare e depositare le proprie difese, onerandola di confermare la chiamata in causa del terzo attraverso la notifica di una nuova comparsa di costituzione, che la convenuta notificava ai soli

Con la notifica dell'atto di chiamata in causa del 22.02.2016, dunque, in ogni caso, anche considerata la "clausola europea" citata e documentata da , la convenuta con l'atto notificato il 24.02.2016 ha comunque ingiustificatamente ed equivocamente chiamato in giudizio la , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, costringendo la corrispondente degli a costituirsi nel giudizio e ad imbastire proprie adeguate difese. Poiché tale citazione non è poi stata riproposta a seguito dell'ordinanza del 10.10.2016, in tal modo la convenuta riconoscendo come implicitamente fondata la domanda di in punto di carenza di legittimazione passiva, dovrà riconoscersi la condanna alle spese di in favore di fino alla data del citato provvedimento.

6) Passando all'esame del merito, la domanda non può trovare accoglimento.

L'attore riferisce, in punto di fatto, di aver perso l'equilibrio "ponendo il piede all'interno di un tombino", mentre tentava di raggiungere la propria auto nel parcheggio della . Nell'interrogatorio formale (udienza 13.11.2017) l'attore ha dichiarato di essersi recato, il 09.12.2013, "nel parcheggio aziendale verso la mia autovettura per recuperare la chiavetta per l'erogazione del caffè del distributore automatico aziendale. In tale occasione persi l'equilibrio mettendo un piede nell'aiuola che si trovava accanto al parcheggio dell'autovettura ... tale aiuola era delimitata da un cordolo di cemento, così com'è ancora oggi". L'attore ha riconosciuto e sottoscritto le tre foto dello stato dei luoghi, scattate nell'immediatezza dei fatti (doc. 5 del proprio fascicolo, siglate in udienza, per riconoscimento); dalle stesse si ricava chiaramente la presenza del cordolo prefabbricato in cemento, del tutto integro e delimitante l'aiuola, separandola con evidente nettezza dall'area a parcheggio. Il ha poi aggiunto essere ubicati in tale aiuola ben otto lampioni "alla base dei quali si trova un pozzetto di servizio dal quale viene smistata la corrente agli stessi". Dopo aver confermato il capitolo 16 della memoria istruttoria , riguardante la distribuzione delle aree destinate al parcheggio della società, l'attore ha dichiarato che il tombino nel



quale ha messo il piede risultava "scoperto come rappresentato nella foto 'A' (che) si riferisce al tombino com'era al momento della mia caduta". Tali dichiarazioni costituiscono quindi la descrizione ed il riconoscimento da parte dell'attore dello stato dei luoghi rappresentato da tale documentazione fotografica al momento del sinistro per cui è causa.

Il teste ha dichiarato che il , che accompagnava al momento della caduta, "entrò nell'aiuola per aprire la portiera, ma ricordo che cadde urtando l'autovettura per poi finire a terra sul bordo dell'aiuola"; quindi sul bordo, e non all'interno dell'aiuola, così confermando quanto poi affermato dal teste . Il teste ha aggiunto di aver visto "il Batignani cadere dopo essere inciampato in qualcosa, successivamente ho visto il tombino scoperto con dei pezzi di plastica all'interno".

Il teste ha fra l'altro dichiarato esservi zone di parcheggio a spina o in parallelo all'aiuola; il teste ha dichiarato esservi "all'interno del parcheggio delle aiuole che delimitano gli spazi destinati all'area di parcheggio delle macchine. Dette aiuole hanno forma stretta e allungata e consentono il parcheggio sui due lati delle stesse.... Ciò significa che è consentito parcheggiare le auto al lato guidatore o passeggero garantendo lo spazio per scendere da entrambi i lati della macchina rimanendo sufficientemente distanti dal cordolo". "Le aiuole sono delimitate da un cordolo di cemento prefabbricato smussato sui bordi. All'interno delle aiuole sono collocati i pali dell'illuminazione e vi sono dei pozzetti di ispezione dell'impianto elettrico".

Il teste ha quindi dichiarato "che appena arrivato trovai seduto sull'asfalto lato guida della sua autovettura, poggiato sulla portiera con il suo fianco. Ricordo che era seduto come ho detto sull'asfalto e alla sua destra, all'interno dell'aiuola delimitata da un cordolo di cemento prefabbricato, vi era il pozzetto posto alla base di uno dei pali di illuminazione e con il coperchio rotto e caduto all'interno".

Su tali fatti accertati, la domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni. Il , dipendente di , ben conosceva l'area esterna alla società, caratterizzata da zone destinate ad aiuole nelle quali sono ubicati i pali della illuminazione, al di sotto di ognuno dei quali si trova un pozzetto di convogliamento dei fili elettrici. Ben conosceva quindi le aree di parcheggio, alcune delle quali 'a spina', altre parallele alle aiuole ma poste sui due lati, così da consentire l'accesso e la libera uscita dalle auto; ben conosceva altresì le aiuole, delimitate e separate dall'area a parcheggio e pedonale. L'attore, il 09.12.2013 ha scelto di parcheggiare l'auto in uno degli stalli posti

parallelamente ad una aiuola, con il fianco sinistro del mezzo in prossimità della stessa, lasciandosi però lo spazio sufficiente per uscirne al suo arrivo; tant'è che dopo la caduta venne rinvenuto seduto accanto alla propria autovettura, dunque evidentemente in uno spazio sufficiente sia per entrare che per uscire dalla stessa. Ciononostante il decise improvvidamente di inserire un piede all'interno della aiuola, al di sotto di un palo dell'illuminazione, dove ben sapeva esservi un pozzetto elettrico, peraltro rotto ed anche visibile da persona attenta, come si può evincere dalle foto riconosciute dall'attore, dove il tombino risulta solo parzialmente circondato da ciuffi d'erba; cosicché, anche considerata la buona visibilità della giornata, riferita dallo stesso e da tutti i testi, un più attento (e forse non affrettato) movimento avrebbe certo consentito all'attore di rendersi conto dell'assenza della copertura del tombino, comunque posto in area evidentemente preclusa ai pedoni.

Cosicché il sinistro si è verificato per la sola colpa del che imprudentemente, pur ben conoscendo i luoghi e in una giornata di piena visibilità, ha deciso di inserire un piede in uno spazio ben delimitato e distinto dall'area di parcheggio e pedonale, certo del tutto intercluso al transito da un evidente e consistente cordolo, la cui presenza l'attore ha deciso quel giorno di ignorare.

Sulla base degli elementi acquisiti, la domanda deve essere dunque rigettata. Infatti, da un lato non è neppure certo che l'attore abbia effettivamente perso l'equilibrio a causa del pozzetto scoperto ("mi sembra che il entrò nell'aiuola per aprire la portiera lato guida .. Ho visto il cadere dopo essere inciampato in qualcosa" - teste : il che farebbe più propendere per una perdita di equilibrio sul cordolo, che non in una caduta per aver infilato un piede nel pozzetto!); dall'altra, ove anche ciò fosse, la domanda non può trovare accoglimento, per il principio di autoreponsabilità, né sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., né sotto quello dell'art. 2043 c.c.. E' infatti pacifico che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire la prova della dinamica dell'incidente e del nesso eziologico tra il danno e la cosa (Cass. 6.4.2006 n.8106). E' poi principio consolidato, nella fattispecie di responsabilità da cosa in custodia, che il comportamento colposo del danneggiato, in ordine crescente di gravità, possa determinare sia un concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., sia l'esclusione del nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, rappresentando l'ipotesi escludente del caso

fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c. (da ultimo Cass. 20.1.2014 n. 999), configurabile nel caso in esame.

La fattispecie sottoposta al Tribunale non può neanche inquadrarsi nella responsabilità regolata dall'art. 2043 c.c., non potendosi ipotizzare un pericolo occulto in un pozzetto rivelatosi tutt'altro che sconosciuto all'attore, posto in area non pedonale e in quel frangente peraltro circondato solo sui bordi da erba rasata; la qual cosa avrebbe dovuto consigliare al [redacted], che aveva deciso di parcheggiare lì la propria auto, la massima attenzione nell'avvicinarsi allo sportello di guida e nell'aprirlo (così come certo aveva fatto al momento di uscire dal mezzo dopo averlo parcheggiato).

Cosicché il comportamento dell'attore, che in pieno mattino transitava a piedi in un'area piana e in zona comunque non idonea all'attraversamento e sulla quale era presente un tombino scoperchiato comunque visibile a persona attenta, non è stato certamente improntato alla prudenza, risultando quindi visibile e prevedibile la presenza del pericolo. Il sinistro del [redacted], quindi, deve attribuirsi al suo comportamento colposo, caratterizzato da imprudenza, tale da provare il caso fortuito ed escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno ("fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità" Cass. 10.03.2005 n. 5326) e, conseguentemente, la responsabilità della società custode.

Per quanto precede, assorbiti ogni altro motivo di contestazione ed ogni altra domanda ed eccezione, applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.c., l'attore [redacted] deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che vengono compensate per un terzo, nei confronti della convenuta e degli Assicuratori dei [redacted] che hanno assunto il rischio di cui al Certificato n. 1771194, considerata la domanda proposta, il rigetto delle eccezioni formulate da [redacted] e dagli [redacted] chiamati in causa, ed il DM 37/18, come da dispositivo che segue.

Per le ragioni esposte in motivazione, [redacted] deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted], con riferimento alla costituzione in giudizio di questa e fino alla data del provvedimento del 10.10.2016, considerata l'attività effettivamente prestata, la domanda e le eccezioni proposte.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Roma, in persona del Giudice onorario [redacted], definitivamente pronunciando nel giudizio ordinario proposto da [redacted], in [redacted] contro [redacted]

persona del legale rappresentante pro tempore, nonché contro gli  
che hanno assunto il rischio di cui al Certificato n. 1771194, in  
persona del Rappresentante generale per l'Italia, e  
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:


A) Rigetta la domanda dell'attore.

B) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di  
rappresentante pro tempore, nonché in favore degli Assicuratori dei  
che hanno assunto il rischio di cui al Certificato n. 1771194, in  
persona del Rappresentante generale per l'Italia, per ciascuna parte in €  
2.000,00 -già detratta la quota di un terzo compensata, (complessivi €  
3.000,00: di cui € 700,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase  
introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e decisionale e € 800,00 per la  
fase decisionale, detratto 1/3); oltre spese generali, cassa avvocati ed iva.

C) Condanna  
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di  
delle spese di lite di quest'ultima nei limiti di cui in  
motivazione, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali,  
cassa avvocati ed iva.

Così deciso in Roma all'udienza del 08.06.2018 mediante lettura, in  
esito a discussione orale, alle ore 15.30 della suesposta sentenza, composta  
da undici pagine, che costituisce parte integrante del verbale di causa, ai  
sensi dell'art. 281 sexies cpc.

Il Giudice onorario /  
Dot. Francesco Tuccari



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposizione Cancellaria



8/06/18  
L. CANCELLIERE  
(L. 10/06/18)